

## Esecuzione Immediata

Delibera n.45 del 16.09.2013

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto:** Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) da applicarsi per l'anno 2013, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze (alleg. delib. di G.C. n. 556 del 31.07.2013, n. 4 emendamenti e parere del Collegio Revisori dei Conti)

L'anno duemilatredici il giorno 16 del mese di settembre nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 - V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

#### SINDACO

de MAGISTRIS LUIGI

1) ADDIO GENNARO	P	25) LETTIERI GIOVANNI	P
2) ATTANASIO CARMINE	Assente	26) LORENZI MARIA	P
3) BEATRICE AMALIA	P	27) LUONGO ANTONIO	P
4) BORRIELLO ANTONIO	P	28) MADONNA SALVATORE	P
5) BORRIELLO CIRO	Assente	29) MANSUETO MARCO	Assente
6) CAIAZZO TERESA	P	30) MARINO SIMONETTA	P
7) CAPASSO ELPIDIO	P	31) MAURINO ARNALDO	P
8) CASTIELLO GENNARO	P	32) MOLISSO SIMONA	P
9) COCCIA ELENA	Assente	33) MORETTO VINCENZO	p
10) CROCETTA ANTONIO	P	34) MUNDO GABRIELE	Assente
11) ESPOSITO ANIELLO	Assente	35) NONNO MARCO	P
12) ESPOSITO GENNARO	P	36) PACE SALVATORE	P
13) ESPOSITO LUIGI	P	37) PALMIERI DOMENICO	P
14) FELLICO ANTONIO	P	38) PASQUINO RAIMONDO	P
15) FIOLA CIRO	P	39) RINALDI PIETRO	P
16) FORMISANO GIOVANNI	P	40) RUSSO MARCO	P
17) FREZZA FULVIO	P	41) SANTORO ANDREA	Assente
18) GALLOTTO VINCENZO	Assente	42) SCHIANO CARMINE	P
19) GRIMALDI AMODIO	P	43) SGAMBATI CARMINE	P
20) GUANGI SALVATORE	P	44) TRONCONE GAETANO	P
21) IANNELLO CARLO	P	45) VARRIALE VINCENZO	P
22) IZZI ELIO	P	46) VASQUEZ VITTORIO	P
23) LANZOTTI STANISLAO	Assente	47) VERNETTI FRANCESCO	P
24) LEBRO DAVID	P	48) ZIMBALDI LUIGI	P

*fla*

*IP*

*SP* *HS*

Presiede la riunione Il Presidente Prof. R. Pasquino

In grado di prima convocazione ED IN PROSIEGUO DI SEDUTA

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dr. G. Virtuoso

**Il Presidente** passa all'esame della proposta di G.C. n. 556 del 31.07.2013 avente ad oggetto: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) da applicarsi per l'anno 2013, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze.

Fa presente che il provvedimento è stato trasmesso alle Commissioni Bilancio e Trasparenza, Al Collegio dei Revisori e a tutte le Municipalità.

Fa presente, inoltre che la Commissione Bilancio ha rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio Comunale, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e la VIII<sup>^</sup> e X<sup>^</sup> Municipalità hanno espresso parere contrario.

**Il Presidente** precisa che la relazione dell'Assessore Palma è stata resa su tutte le collegate ed è riportata nel processo verbale della odierna seduta. Constatato che non vi sono iscritti per la discussione generale, fa presente all'Aula che sono stati presentati n.4 emendamenti tecnici fatti propri dal Presidente della Commissione Bilancio.

Pone all'esame dell'Aula l'emendamento tecnico n.1 con il parere favorevole dell'Amministrazione. Constatato che non vi sono richieste d'intervento pone ai voti il testo che di seguito si trascrive:

**Emendamento n.1**

**sostituire il quarto capoverso della parte narrativa con il seguente paragrafo** "Che l'articolo 8 - comma 1 – del decreto legge 31 agosto 2013 n° 102, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli Enti Locali è differito al 30 novembre 2013";

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione del gruppo consiliare di R. D. dei consiglieri Borriello A., Vasquez e Rinaldi **(allegato 1)**

**Entra in aula il consigliere Madonna.(presenti 42)**

**Il Presidente** pone all'esame dell'Aula l'emendamento tecnico n.2 con il parere favorevole dell'Amministrazione. Constatato che non vi sono richieste d'intervento pone ai voti il testo che di seguito si trascrive:

**Emendamento n.2**

**sostituire il quindicesimo capoverso della parte narrativa con il seguente paragrafo** "Che in virtù del medesimo comma 10 – che richiama l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n° 504/1992 – la detrazione di € 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari";

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione del gruppo consiliare di R. D. e dei consiglieri Borriello A., Vasquez e Rinaldi **(allegato 2)**

**Il Presidente** pone all'esame dell'Aula il primo comma dell'emendamento tecnico n.3 con il parere favorevole dell'Amministrazione. Constatato che non vi sono richieste d'intervento pone ai voti il testo che di seguito si trascrive:

**Emendamento n.3 primo comma**

1. **inserire dopo il diciassettesimo capoverso della parte narrativa i seguenti paragrafi:**

“Che, ai sensi dell'articolo 2 – comma 4 – del decreto legge 31 agosto 2013 n° 102, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ai fini IMU, sono equiparate all'abitazione principale;

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione del gruppo consiliare di R. D. e del consigliere Borriello A. e con il voto contrario dei consiglieri Vasquez e Rinaldi e del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia. **(allegato 3)**

**Il Presidente** pone all'esame dell'Aula il secondo comma dell'emendamento tecnico n.3 con il parere favorevole dell'Amministrazione, constatato che non vi sono richieste d'intervento lo pone ai voti il cui testo di seguito si trascrive:


**Emendamento n.3 secondo comma**

Che, ai sensi dell'articolo 2 – comma 5 – del citato decreto legge n° 102/2013, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 1 – comma 1 – del citato decreto legge n°102/2013, per l'anno di imposta 2013, non è dovuta la prima rata dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP);
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 2 – comma 1 – del citato decreto legge n°102/2013, per l'anno di imposta 2013, non è dovuta la seconda rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,

 3

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;”

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l’astensione dei gruppi consiliari di R. D e Liberi per il Sud, del consigliere Borriello A. e del Presidente Pasquino e **(allegato 4)**

**Il Presidente** pone all’esame dell’Aula l’emendamento tecnico n.4 con il parere favorevole dell’Amministrazione. Constatato che non vi sono richieste d’intervento pone ai voti il testo che di seguito si trascrive:

**Emendamento n.4**

**2. Sostituire il dispositivo del provvedimento come segue:**

“**DELIBERA**

Proporre al Consiglio, per tutto quanto esposto in narrativa, che qui intenesi integralmente trascritto:


- 1) Prendere atto che, per l’anno di imposta 2013, non è dovuta la prima rata dell’IMU per le seguenti categorie di immobili:
  - a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
  - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP);
  - c) terreni agricoli e fabbricati rurali;
- 2) Prendere atto che, per l’anno di imposta 2013, non è dovuta la seconda rata dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 3) Determinare le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale propria (IMU), da applicarsi per l’anno di imposta 2013:
  - a) Aliquota ordinaria del 10,6 per mille;
  - b) Aliquota ridotta del 6 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta e del suo nucleo familiare, e relative pertinenze;
  - c) Aliquota ridotta dell’8 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale, con contratto conforme all’Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto, in data 10 novembre 2003, ai sensi dell’articolo 2 - comma 3 - della legge 9 dicembre 1998 n° 431, ovvero ad un eventuale rinnovo dell’Accordo medesimo;
  - d) Aliquota ridotta del 6,6 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale, a “giovani coppie” con contratto conforme all’Accordo Territoriale per la Città di Napoli sottoscritto, in data 10 novembre 2003,

ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 9 dicembre 1998 n° 431, ovvero ad un eventuale rinnovo dell'Accordo medesimo;

- e) Aliquota del 3 per mille – il cui gettito è di competenza del Comune – per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che si aggiunge all'aliquota standard del 7,6 per mille prevista per i medesimi immobili e il cui gettito è riservato allo Stato;
- 4) Determinare in €. 200,00, la detrazione di cui all'articolo 13 – comma 10 – del decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201 convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta e del suo nucleo familiare;
- 5) Prendere atto che, in virtù del citato comma 10, la medesima detrazione di € 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
- 6) Prendere atto che, ai sensi del medesimo comma 10, per l'anno di imposta 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che, in ogni caso, l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;
- 7) Prendere atto che, in virtù del citato comma 10, si applica l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione:
- a) all'unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da anziano o disabile avente la residenza anagrafica in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;
- b) all'unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato;
- 8) Prendere atto che, in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, unico contribuente ai fini IMU è il coniuge assegnatario della casa coniugale, in qualità di titolare del diritto di abitazione sulla medesima;
- 9) Prendere atto che le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ai fini IMU, sono equiparate all'abitazione principale;
- 10) Prendere atto che, ai sensi dell'articolo 2 – comma 5 – del citato decreto legge n° 102/2013, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia




5



di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

- 11) Subordinare il riconoscimento dell'aliquota dell'8 per mille, di cui alla lettera c) alla presentazione, presso gli uffici comunali (Direzione Servizi Finanziari – Servizio Accertamento Entrate – Ufficio IMU), entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello d'imposta, di apposita dichiarazione, da compilarsi su moduli all'uopo predisposti e forniti gratuitamente dagli Uffici innanzi detti, attestante che l'unità immobiliare risulta locata, a titolo di abitazione principale, in virtù di contratto di locazione conforme all'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto in data 10 novembre 2003, ovvero da un eventuale successivo nuovo Accordo della stessa natura, nonché il periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione;
- 12) Subordinare il riconoscimento dell'aliquota del 6,6 per mille, di cui alla lettera d) alla presentazione, presso gli uffici comunali (Direzione Servizi Finanziari – Servizio Accertamento Entrate – Ufficio IMU), entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello d'imposta, di apposita dichiarazione, da compilarsi su moduli all'uopo predisposti e forniti gratuitamente dagli Uffici innanzi detti, attestante che l'unità immobiliare risulta locata, a titolo di abitazione principale, a “giovani coppie” in virtù di contratto di locazione conforme all'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto in data in data 10 novembre 2003, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 9 dicembre 1998 n° 431, ovvero da un eventuale successivo nuovo Accordo della stessa natura, nonché il periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione;
- 13) Precisare che per “giovane coppia” si intendono coniugi che, al 31 dicembre 2012, non hanno compiuto i 35 anni di età e che hanno contratto matrimonio non prima del 1° giugno 2009;
- 14) Precisare, inoltre, che l'omissione ovvero infedeltà delle dichiarazioni di cui innanzi comporta il recupero delle maggiori imposte dovute nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;
- 15) Disporre, ai sensi della normativa vigente, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Napoli e l'inoltro della medesima al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro i termini di legge.



6



Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione dei gruppi consiliari di R.D, Fratelli d'Italia e Liberi per il Sud e dei consiglieri Borriello A., Vasquez, Rinaldi e del Presidente Pasquino

(allegato 5)

**Si allontanano dall'aula i consiglieri Borriello A. e Esposito A.(presenti 40)**

### **Pertanto il Consiglio**

**Premesso** che, con l'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23, è stata istituita, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale propria (IMU);

**Che**, con decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, l'applicazione dell'IMU è stata anticipata all'anno 2012;

**Che**, in virtù dell'articolo 13 – comma 13 – del decreto-legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011, che richiama l'articolo 14 – comma 6 – della legge n° 23/2011, che a sua volta richiama l'articolo 1 – comma 169 – della legge n° 296/06 (finanziaria 2007), il quale dispone che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Che** l'articolo 8 - comma 1 – del decreto legge 31 agosto 2013 n° 102, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli Enti Locali è differito al 30 novembre 2013”;

**Che**, ai sensi dell'articolo 13 – comma 6 – del citato decreto-legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011, la competenza in materia di determinazione delle aliquote IMU è attribuita al Consiglio Comunale;


**Che** il citato articolo 13 – comma 6 – stabilisce l'aliquota di base dell'imposta nella misura del 7,6 per mille;

**Che** il Comune può modificare in aumento fino al 10,6 per mille, o in diminuzione fino al 4,6 per mille;

**Che**, ai sensi del successivo comma 7 del medesimo articolo 13, l'aliquota di base è ridotta al 4 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze;

**Che** il Comune può modificare l'aliquota per le abitazioni principali e le relative pertinenze, in aumento fino al 6 per mille, o in diminuzione fino al 2 per mille;

**Che** il successivo comma 8 del medesimo articolo 13 stabilisce l'aliquota nella misura del 2 per mille, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993 n° 557, convertito con modificazioni



dalla legge 26 febbraio 1994 n° 133;

**Che**, ai sensi del successivo comma 10 del citato articolo 13, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e del suo nucleo familiare e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

**Che** il medesimo comma 10 precisa che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**Che** il medesimo comma 10 stabilisce, inoltre, che per gli anni di imposta 2012 e 2013 la citata detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che, in ogni caso, l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;


**Che**, a mente, del medesimo comma 10, il Comune può elevare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (in tal caso il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione);

**Che** in virtù del medesimo comma 10 – che richiama l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n° 504/1992 – la detrazione di € 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari;

**Che**, parimenti, ai sensi del medesimo comma 10 – che consente ai Comuni di recepire il dettato dell'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n° 662 – si applicano l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione anche all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o disabili residenti in via permanente in istituto di ricovero o sanitari, ovvero da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

**Che** in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, unico contribuente ai fini IMU è il coniuge assegnatario della casa coniugale, in qualità di titolare del diritto di abitazione;

**Che**, ai sensi dell'articolo 2 – comma 4 – del decreto legge 31 agosto 2013 n° 102, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ai fini IMU, sono equiparate all'abitazione principale;

8



**Che**, ai sensi dell'articolo 2 – comma 5 – del citato decreto legge n° 102/2013, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 1 – comma 1 – del citato decreto legge n°102/2013, per l'anno di imposta 2013, non è dovuta la prima rata dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:


- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP);
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 2 – comma 1 – del citato decreto legge n°102/2013, per l'anno di imposta 2013, non è dovuta la seconda rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;"

**Considerato** che nel Comune di Napoli permangono gravi tensioni abitative, che richiedono interventi volti ad incentivare le locazioni, a titolo di abitazione principale, degli alloggi, in particolare quelle a favore delle giovani coppie;

**Che** ai sensi l'articolo 2 – comma 4 – della legge 9 dicembre 98 n° 431, e sue successive integrazioni e modificazioni, possono essere stipulati contratti di locazione sulla base di appositi accordi definiti, in sede locale, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo;

**Preso** atto che, in data 10 novembre 2003, è stato sottoscritto tra le associazioni della proprietà edilizia (A.P.E. Napoli, A.S.P.P.I., A.P.P.C. e U.P.P.I.) e le associazioni sindacali dei conduttori (S.U.N.I.A. – Federazione Provinciale di Napoli, S.I.C.E.T. – Provincia di Napoli, U.N.I.A.T. – Federazione della Provincia di Napoli e ASSOCASA) l'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli, finalizzato alla determinazione di contratti di locazione agevolati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 – comma 3 – della legge 9 dicembre 1998 n° 431;

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, the initials 'Ni' in the center, and another signature on the right.

**Che** il medesimo articolo 2 – comma 4 – della citata legge n° 431/1998 consentiva ai comuni, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), di deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi, anche derogando al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente;

**Considerato** che anche il comma 7 del citato articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23, riconosce ai comuni, in materia di Imposta Municipale propria (IMU), la facoltà di stabilire che un'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili;

**Che** il comma 9 del citato articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, prevede espressamente la possibilità, per i comuni, di deliberare, in materia di Imposta Municipale propria (IMU), un'aliquota ridotta per gli immobili locati;

**Ritenuto** opportuno, nell'ambito della politica della casa perseguita dall'Ente, incentivare la stipula di contratti di locazione conformi ai contratti-tipo definiti dall'Accordo Territoriale innanzi detto, ed in particolare quelli a favore di giovani coppie;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno deliberare, per l'anno d'imposta in oggetto, un'aliquota dell'Imposta Municipale propria (IMU) agevolata, per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni stabilite dall'Accordo medesimo, ovvero da un eventuale successivo nuovo Accordo, intervenuto tra le associazioni della proprietà edilizia e le associazioni sindacali dei conduttori, ed un'aliquota ancora più favorevole per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, a "giovani coppie" alle condizioni stabilite dal citato Accordo, ovvero da un eventuale successivo nuovo Accordo;

**Considerato** che, il comma 380 – lettera a) – dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n° 228 (legge di stabilità 2013), abroga il comma 11 dell'articolo 13 del citato decreto n° 201/2011, con il quale era riservata allo Stato la metà del gettito, calcolato sull'aliquota di base, proveniente dagli immobili diversi dalle abitazioni principali e dalle relative pertinenze;

**Che**, la successiva lettera f) del medesimo comma 380, dispone la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille;

**Che**, la lettera g) del citato comma 380, dispone che i Comuni possono aumentare fino al 10,6 per mille l'aliquota prevista per gli immobili di uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

**Visto che** il Comune di Napoli, con deliberazione di Consiglio Comunale n° 58 del 30 dicembre 2012, ha determinato di ricorrere al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale di cui agli articoli 243-bis, 243-ter e 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 introdotti con il decreto legge 10 ottobre 2012 n° 174 convertito con legge 7 dicembre 2012 n° 213;

**Che** il citato articolo 243-bis del decreto legislativo n° 267/2000, così come modificato dal decreto legge n° 174/2012 convertito con legge n° 213/2012, al comma 8, lettera a), prescrive che il comune che versa in situazione deficitaria, così come previsto dal medesimo decreto legislativo n° 267/2000, *“può deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente”*;

**Che** il comma 8, lettera g), del medesimo articolo, inoltre, precisa che il comune *“può accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a)”*;

**Che** con deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 28 gennaio 2013, il Comune di Napoli ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale 2013/2022 e di accesso all’apposito fondo di rotazione, determinando il gettito dei tributi comunali di propria competenza secondo le aliquote massime, applicabili per legge;

**Che**, conseguentemente, il presente provvedimento deve essere in linea con il citato Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale 2013/2022;

**Letto** il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria (IMU) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 15 del 21 giugno 2012;



**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23;

**Visto** il decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214;

**Visto** il decreto-legge 2 marzo 2012 n° 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012 n° 44;

**Vista** la legge 24 dicembre 2012 n° 228;

**Visto** il decreto-legge 8 aprile 2013 n° 35;




**Recepito e fatto proprio il parere rilasciato dal Dirigente firmatario dell' atto, nonché il parere di regolarità tecnica e le osservazioni del Segretario Generale sulla proposta di G.C. n. 556 del 31.07.2013 quale parte integrante del presente atto**

## **DELIBERA**

Con la presenza in aula di n.40 Consiglieri, i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto a maggioranza con il voto contrario dei gruppi consiliari Fratelli d'Italia e Liberi per il Sud e del consigliere Guangi e con l'astensione del gruppo consiliare di R.D., dei consiglieri Rinaldi, Vasquez e del Presidente Pasquino e con n.4 emendamenti prima approvati e sui quali è riportato il parere di regolarità tecnico espresso dalla Dirigenza competente per tutto quanto esposto in narrativa, che qui intensesi integralmente trascritto

- 1) Prendere atto che, per l'anno di imposta 2013, non è dovuta la prima rata dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:
  - a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
  - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP);
  - c) terreni agricoli e fabbricati rurali;
  
- 2) Prendere atto che, per l'anno di imposta 2013, non è dovuta la seconda rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  
- 3) Determinare le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU), da applicarsi per l'anno di imposta 2013:
  - a) Aliquota ordinaria del 10,6 per mille;
  - b) Aliquota ridotta del 6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta e del suo nucleo familiare, e relative pertinenze;
  - c) Aliquota ridotta dell'8 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale, con contratto conforme all'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto, in data 10 novembre 2003, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 9 dicembre 1998 n° 431, ovvero ad un eventuale rinnovo dell'Accordo medesimo;

- d) Aliquota ridotta del 6,6 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale, a "giovani coppie" con contratto conforme all'Accordo Territoriale per la Città di Napoli sottoscritto, in data 10 novembre 2003, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 9 dicembre 1998 n° 431, ovvero ad un eventuale rinnovo dell'Accordo medesimo;
- e) Aliquota del 3 per mille – il cui gettito è di competenza del Comune – per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che si aggiunge all'aliquota standard del 7,6 per mille prevista per i medesimi immobili e il cui gettito è riservato allo Stato;
- 4) Determinare in €. 200,00, la detrazione di cui all'articolo 13 – comma 10 – del decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201 convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta e del suo nucleo familiare;
- 5) Prendere atto che, in virtù del citato comma 10, la medesima detrazione di € 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
- 6) Prendere atto che, ai sensi del medesimo comma 10, per l'anno di imposta 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che, in ogni caso, l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;
- 7) Prendere atto che, in virtù del citato comma 10, si applica l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione:
- a) all'unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da anziano o disabile avente la residenza anagrafica in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;
- b) all'unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato;
- 8) Prendere atto che, in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, unico contribuente ai fini IMU è il coniuge assegnatario della casa coniugale, in qualità di titolare del diritto di abitazione sulla medesima;
- 9) Prendere atto che le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ai fini IMU, sono equiparate all'abitazione principale;




- 10) Prendere atto che, ai sensi dell'articolo 2 – comma 5 – del citato decreto legge n° 102/2013, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- 11) Subordinare il riconoscimento dell'aliquota dell'8 per mille, di cui alla lettera c) alla presentazione, presso gli uffici comunali (Direzione Servizi Finanziari – Servizio Accertamento Entrate – Ufficio IMU), entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello d'imposta, di apposita dichiarazione, da compilarsi su moduli all'uopo predisposti e forniti gratuitamente dagli Uffici innanzi detti, attestante che l'unità immobiliare risulta locata, a titolo di abitazione principale, in virtù di contratto di locazione conforme all'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto in data 10 novembre 2003, ovvero da un eventuale successivo nuovo Accordo della stessa natura, nonché il periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione;
- 12) Subordinare il riconoscimento dell'aliquota del 6,6 per mille, di cui alla lettera d) alla presentazione, presso gli uffici comunali (Direzione Servizi Finanziari – Servizio Accertamento Entrate – Ufficio IMU), entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello d'imposta, di apposita dichiarazione, da compilarsi su moduli all'uopo predisposti e forniti gratuitamente dagli Uffici innanzi detti, attestante che l'unità immobiliare risulta locata, a titolo di abitazione principale, a “giovani coppie” in virtù di contratto di locazione conforme all'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto in data in data 10 novembre 2003, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 9 dicembre 1998 n° 431, ovvero da un eventuale successivo nuovo Accordo della stessa natura, nonché il periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione;
- 13) Precisare che per “giovane coppia” si intendono coniugi che, al 31 dicembre 2012, non hanno compiuto i 35 anni di età e che hanno contratto matrimonio non prima del 1° giugno 2009;
- 14) Precisare, inoltre, che l'omissione ovvero infedeltà delle dichiarazioni di cui innanzi comporta il recupero delle maggiori imposte dovute nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;

15) Disporre, ai sensi della normativa vigente, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Napoli e l'inoltro della medesima al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro i termini di legge.

**Il Presidente** attesa l'urgenza del provvedimento approvato, pone in votazione, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000, **l'esecuzione immediata** dello stesso. Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio l'ha approvata a maggioranza con l'astensione dei gruppi consiliari Fratelli D'Italia, Liberi per il Sud e del consigliere Guangi.

*Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.*



**Il Dirigente**

**D.ssa Patrizia Bruognolo**




**Il Coordinatore**

**Dr. Giuseppe Scala**

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:


**Il Presidente del Consiglio Comunale**


**Prof. R. Pasquino**



**Il Segretario Generale**

**Dr. G. Virtuoso**





**30 SET. 2013**

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il 30 SET. 2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile [Signature]

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000 viene assegnato a Avv. Palma Dott. Muccioniello Dott. me Benevento

P.R. Dott. me Sorrentino Dott. Seela

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addi \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97 D.L.vo 267/2000 a:

Addi \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

P.R. Firma \_\_\_\_\_





COMUNE DI NAPOLI

Assessorato Bilancio, Finanza e Programmazione  
Difesezione Centrale Servizi Finanziari  
Servizio Accertamento delle Entrate

28 MAG. 2013

IX 492

Proposta al Consiglio

Proposta di delibera prot. n° 10 del 27/05/2013

Categoria ..... Classe ..... Fascicolo .....

Annotazioni .....

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 356

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) da applicarsi per l'anno 2013, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze.

Il giorno 31 MAG. 2013, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 10 Amministratori in carica:

**SINDACO:**

Lutigi de MAGISTRIS

Assente

**ASSESSORI:**

Tommaso SODANO

P

Francesco MOXEDANO

P

Mario CALABRESE

P

Salvatore PALMA

P

Alessandra CLEMENTE

P

Annunziata PALMIERI

P

Gaetano DANIELE

Assente

Enrico PANINI

P

Alessandro FUCITO

P

Carmine PISCOPO

P

Roberta GAETA

P

Giuseppina TOMMASIELLI

Assente

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: Sr. Tommaso Sodano

Assiste il Segretario del Comune: Sr. Gaetano Virtuoso

**IL PRESIDENTE**

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

L. SEGRETARIO GENERALE

La GIUNTA COMUNALE, su proposta dell'Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione dott. Salvatore PALMA

2

Premesso che, con l'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23, è stata istituita, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale propria (IMU);

Che, con decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, l'applicazione dell'IMU è stata anticipata all'anno 2012;

Che, in virtù dell'articolo 13 – comma 13 – del decreto-legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011, che richiama l'articolo 14 – comma 6 – della legge n° 23/2011, che a sua volta richiama l'articolo 1 – comma 169 – della legge n° 296/06 (finanziaria 2007), il quale dispone che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n° 228 (legge di stabilità 2013), ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli Enti Locali è differito al 30 giugno 2013;

Che, ai sensi dell'articolo 13 – comma 6 – del citato decreto-legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011, la competenza in materia di determinazione delle aliquote IMU è attribuita al Consiglio Comunale;

Che il citato articolo 13 – comma 6 – stabilisce l'aliquota di base dell'imposta nella misura del 7,6 per mille;

Che il Comune può modificare in aumento fino al 10,6 per mille, o in diminuzione fino al 4,6 per mille;

Che, ai sensi del successivo comma 7 del medesimo articolo 13, l'aliquota di base è ridotta al 4 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze;

Che il Comune può modificare l'aliquota per le abitazioni principali e le relative pertinenze, in aumento fino al 6 per mille, o in diminuzione fino al 2 per mille;

Che il successivo comma 8 del medesimo articolo 13 stabilisce l'aliquota nella misura del 2 per mille, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993 n° 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n° 133;

Che, ai sensi del successivo comma 10 del citato articolo 13, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e del suo nucleo familiare e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

L SEGRETARIO COMUNALE



**Che** il medesimo comma 10 precisa che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**Che** il medesimo comma 10 stabilisce, inoltre, che per gli anni di imposta 2012 e 2013 la citata detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che, in ogni caso, l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;

**Che**, a mente, del medesimo comma 10, il Comune può elevare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (in tal caso il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione);

**Che** in virtù del medesimo comma 10 – che richiama l'articolo 8 comma 4 del decreto legislativo n° 504/1992 – la detrazione di € 200,00 si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari;

**Che**, parimenti, ai sensi del medesimo comma 10 – che consente ai Comuni di recepire il dettato dell'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n° 662 – si applicano l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione anche all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o disabili residenti in via permanente in istituto di ricovero o sanitari, ovvero da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

**Che** in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, unico contribuente ai fini IMU è il coniuge assegnatario della casa coniugale, in qualità di titolare del diritto di abitazione;

**Considerato** che nel Comune di Napoli permangono gravi tensioni abitative, che richiedono interventi volti ad incentivare le locazioni, a titolo di abitazione principale, degli alloggi, in particolare quelle a favore delle giovani coppie;

**Che** ai sensi l'articolo 2 – comma 4 – della legge 9 dicembre 98 n° 431, e sue successive integrazioni e modificazioni, possono essere stipulati contratti di locazione sulla base di appositi accordi definiti, in sede locale, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo;

**Preso** atto che, in data 10 novembre 2003, è stato sottoscritto tra le associazioni della proprietà edilizia (A.P.E. Napoli, A.S.P.P.L. A.P.P.C. e U.P.P.I.) e le associazioni sindacali dei conduttori (S.U.N.I.A. – Federazione Provinciale di Napoli, S.I.C.E.T. – Provincia di Napoli, U.N.I.A.T. – Federazione della Provincia di Napoli e ASSOCASA) l'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli, finalizzato alla determinazione di contratti di locazione agevolati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 – comma 3 – della legge 9 dicembre 1998 n° 431;

L. SEGRETARIO GENERALE



**Che** il medesimo articolo 2 – comma 4 – della citata legge n° 431/1998 consentiva ai comuni, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), di deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi, anche derogando al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente;

**Considerato** che anche il comma 7 del citato articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23, riconosce ai comuni, in materia di Imposta Municipale propria (IMU), la facoltà di stabilire che un'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili:

**Che** il comma 9 del citato articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, prevede espressamente la possibilità, per i comuni, di deliberare, in materia di Imposta Municipale propria (IMU), un'aliquota ridotta per gli immobili locati;

**Ritenuto** opportuno, nell'ambito della politica della casa perseguita dall'Ente, incentivare la stipula di contratti di locazione conformi ai contratti-tipo definiti dall'Accordo Territoriale innanzi detto, ed in particolare quelli a favore di giovani coppie;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno deliberare, per l'anno d'imposta in oggetto, un'aliquota dell'Imposta Municipale propria (IMU) agevolata, per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni stabilite dall'Accordo medesimo, ovvero da un eventuale successivo nuovo Accordo, intervenuto tra le associazioni della proprietà edilizia e le associazioni sindacali dei conduttori, ed un'aliquota ancora più favorevole per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, a "giovani coppie" alle condizioni stabilite dal citato Accordo, ovvero da un eventuale successivo nuovo Accordo;

**Considerato** che, il comma 380 – lettera a) – dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n° 228 (legge di stabilità 2013), abroga il comma 11 dell'articolo 13 del citato decreto n° 201/2011, con il quale era riservata allo Stato la metà del gettito, calcolato sull'aliquota di base, proveniente dagli immobili diversi dalle abitazioni principali e dalle relative pertinenze:

**Che**, la successiva lettera f) del medesimo comma 380, dispone la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille;

**Che**, la lettera g) del citato comma 380, dispone che i Comuni possono aumentare fino al 10,6 per mille l'aliquota prevista per gli immobili di uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

**Visto che** il Comune di Napoli, con deliberazione di Consiglio Comunale n° 58 del 30 dicembre 2012, ha determinato di ricorrere al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale di cui agli articoli 243-bis, 243-ter e 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 introdotti con il decreto legge 10 ottobre 2012 n° 174 convertito con legge 7 dicembre 2012 n° 213;

*M*

L. SEGRETARIO GENERALE

**Che** il citato articolo 243-bis del decreto legislativo n° 267/2000, così come modificato dal decreto legge n° 174/2012 convertito con legge n° 213/2012, al comma 8, lettera a), prescrive che il comune che versa in situazione deficitaria, così come previsto dal medesimo decreto legislativo n° 267/2000, "può deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente";

**Che** il comma 8, lettera g), del medesimo articolo, inoltre, precisa che il comune "può accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a)";

**Che** con deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 28 gennaio 2013, il Comune di Napoli ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale 2013/2022 e di accesso all'apposito fondo di rotazione, determinando il gettito dei tributi comunali di propria competenza secondo le aliquote massime, applicabili per legge;

**Che**, conseguentemente, il presente provvedimento deve essere in linea con il citato Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale 2013/2022;

**Letto** il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 15 del 21 giugno 2012;

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23;

**Visto** il decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214;


**Visto** il decreto-legge 2 marzo 2012 n° 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012 n° 44;

**Vista** la legge 24 dicembre 2012 n° 228;

**Visto** il decreto-legge 8 aprile 2013 n° 35;

*la parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri, fondati e sono stati redatti dal Dirigente del Servizio Accertamento Entrate che sottoscrive il presente atto esclusivamente sotto il profilo tecnico atteso che ogni decisione è rimessa agli Organi deliberanti*

Il Dirigente  
(dott.ssa M. R. Bencivenga)



**CON VOTI UNANIMI**

**DELIBERA**

Proporre al Consiglio, per tutto quanto esposto in narrativa, che qui intenesi integralmente trascritto:

**L SEGRETARIO GENERALE**

- 1) **Determinare** le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU), da applicarsi per l'anno di imposta 2013:
- a) Aliquota ordinaria del 10,6 per mille;
  - b) Aliquota ridotta del 6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta e del suo nucleo familiare, e relative pertinenze;
  - c) Aliquota ridotta dell'8 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale, con contratto conforme all'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto, in data 10 novembre 2003, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 9 dicembre 1998 n° 431, ovvero ad un eventuale rinnovo dell'Accordo medesimo;
  - d) Aliquota ridotta del 6,6 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale, a "giovani coppie" con contratto conforme all'Accordo Territoriale per la Città di Napoli sottoscritto, in data 10 novembre 2003, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 9 dicembre 1998 n° 431, ovvero ad un eventuale rinnovo dell'Accordo medesimo;
  - e) Aliquota del 3 per mille – il cui gettito è di competenza del Comune – per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che si aggiunge all'aliquota standard del 7,6 per mille prevista per i medesimi immobili e il cui gettito è riservato allo Stato;
- 2) **Determinare** in €. 200,00, la detrazione di cui all'articolo 13 – comma 10 – del decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201 convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta e del suo nucleo familiare;
- 3) **Prendere atto** che, in virtù del citato comma 10, la medesima detrazione di € 200,00 si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- 4) **Prendere atto** che, ai sensi del medesimo comma 10, per l'anno di imposta 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che, in ogni caso, l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;
- 5) **Prendere atto** che, in virtù del citato comma 10, si applica l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione:
- a) all'unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da anziano o disabile avente la residenza anagrafica in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;
  - b) all'unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato;

L. SEGRETARIO GENERALE

- 6) **Prendere atto** che, in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, unico contribuente ai fini IMU è il coniuge assegnatario della casa coniugale, in qualità di titolare del diritto di abitazione sulla medesima;
- 7) **Subordinare** il riconoscimento dell'aliquota dell'8 per mille, di cui alla lettera c) alla presentazione, presso gli uffici comunali (Direzione Servizi Finanziari – Servizio Accertamento Entrate – Ufficio IMU), entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello d'imposta, di apposita dichiarazione, da compilarsi su moduli all'uopo predisposti e forniti gratuitamente dagli Uffici innanzi detti, attestante che l'unità immobiliare risulta locata, a titolo di abitazione principale, in virtù di contratto di locazione conforme all'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto in data 10 novembre 2003, ovvero da un eventuale successivo nuovo Accordo della stessa natura, nonché il periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione;
- 8) **Subordinare** il riconoscimento dell'aliquota del 6,6 per mille, di cui alla lettera d) alla presentazione, presso gli uffici comunali (Direzione Servizi Finanziari – Servizio Accertamento Entrate – Ufficio IMU), entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello d'imposta, di apposita dichiarazione, da compilarsi su moduli all'uopo predisposti e forniti gratuitamente dagli Uffici innanzi detti, attestante che l'unità immobiliare risulta locata, a titolo di abitazione principale, a "giovani coppie" in virtù di contratto di locazione conforme all'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto in data in data 10 novembre 2003, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 9 dicembre 1998 n° 431, ovvero da un eventuale successivo nuovo Accordo della stessa natura, nonché il periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione;
- 9) **Precisare** che per "giovane coppia" si intendono coniugi che, al 31 dicembre 2012, non hanno compiuto i 35 anni di età e che hanno contratto matrimonio non prima del 1° giugno 2009;
- 10) **Precisare**, inoltre, che l'omissione ovvero infedeltà delle dichiarazioni di cui innanzi comporta il recupero delle maggiori imposte dovute nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;
- 11) **Disporre**, ai sensi della normativa vigente, l'inoltro della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro i termini di legge.

IL DIRIGENTE  
(dott.ssa M. R. BENCIVENGA)

VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE  
SERVIZI FINANZIARI  
(dott. R. MUZZIARIELLO)

*M. Rosaria Bencivenza*

L'ASSESSORE AL BILANCIO,  
FINANZA E PROGRAMMAZIONE  
(dott. S. PALMA)

Fatto confermato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

8

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 10 DEL 21.05.2013 AVENTE AD OGGETTO: **PROPOSTA AL CONSIGLIO: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) da applicarsi per l'anno 2013, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze.**

Il Dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addi.....

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Pervenuta in Ragioneria Generale il 28 MAG. 2013 Prot. IX 492

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE**

La somma di L..... viene prelevata dal Titolo..... Sez..... Rubrica..... Cap..... ( ) del Bilancio 200..... che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....
Impegno precedente	L.....
Impegno presente	L.....
Disponibile	L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE





COMUNE DI NAPOLI  
Direzione Centrale Servizi Finanziari

9

**OGGETTO: Parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 , come modificato dal decreto legge 174/2012, convertito nella legge 213/2012 Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale n. 10 del 27.05.2013 – IX 492 del 28.05.2013**

Letto l'art 147 bis comma 1 del decreto legislativo 267/2000, come modificato ed integrato dal decreto legge 174/2012, convertito in legge 213/2012;

Richiamata la circolare prot n. 957163 del 13.12.2012 a firma del Direttore dei Servizi Finanziari;

Visto che il termine dell'approvazione del Bilancio di Previsione è stato differito al 30 giugno 2012 dal comma 381 dell'art. 1 della legge 24.12.2012 n. 228 ( legge di stabilità);

Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale ai sensi dell'artt. 243 bis, ter e quater del decreto legislativo 267/2000, così come integrato e modificato dal decreto legge 174/2012 convertito nella legge 213/2012 approvato con la deliberazione consiliare n. 3 del 28.01.2013,

Visto che il Comune con il citato Piano ha richiesto l'accesso al Fondo di rotazione e l'art. 243 bis del decreto legislativo così come integrato e modificato dal decreto legge 174/2012 convertito nella legge 213/2012 al comma 8 lettera g) dispone che " ai fini dell'accesso l'Ente deve avvalersi della facoltà di deliberare le aliquote nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente ;

Visto il decreto legge 54/2013 che ha sospeso il versamento della prima rata della Imposta Municipale Propria ( previsto per il 16 giugno c.m) per alcune categorie di beni immobili, tra cui l'abitazione principale e le relative pertinenze

Con la proposta in esame si propone al Consiglio comunale di determinare per l'anno 2013 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU) :

- a) aliquota ordinaria del 10,6 per mille ;
- b) aliquota ridotta del 6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta e del suo nucleo familiare e relative pertinenze.
- c) aliquota standard per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ,il cui gettito è destinato allo Stato è del 7,6 per mille
- d) incremento del 3 per mille dell'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo di cui al gruppo catastale D il cui gettito è di competenza del Comune
- e) aliquota ridotta del 6,6 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale a giovani coppie ( che non abbiano compiuto i 35 anni e che hanno contratto matrimonio non prima del 1° giugno 2009), con contratto conforme all'Accordo Territoriale per la Città di Napoli sottoscritto in data 10 novembre 2003, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 1998 n. 431, ai sensi del disposto di cui all'art. 2 comma 4 della legge n.431/98, ovvero ad eventuale rinnovo tra le associazioni sindacali di edilizia e le associazioni sindacali dei conduttori;

P

f) aliquota ridotta dell' 8 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale ai proprietari di abitazioni che concedono gli immobili in locazione con contratto conforme all'Accordo Territoriale per la Città di Napoli sottoscritto in data 10 novembre 2003, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 1998 n. 431, ovvero ad eventuale rinnovo tra le associazioni sindacali di edilizia e le associazioni sindacali dei conduttori;

Si determina inoltre in € 200,00 la detrazione di cui all'art. 13 comma 10 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n. 214 per unità immobiliare per l'abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00 a cui si aggiungono € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni .

Inoltre, \ sempre ai sensi del medesimo comma 10 dell'art. 13 – che dà la possibilità ai Comuni di recepire il dettato dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662- si dispone di applicare l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione di € 200,00, anche a:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o disabili residenti in via permanente in istituto di ricovero o sanitari
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le stessa non risulti locata,
- alla casa coniugale assegnata, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad uno dei due coniugi;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 10 comma 4 lettera b) che ha sostituito il comma 13 bis dell'art. 13 del decreto legge 201/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 maggio di ciascun anno di imposta cui la delibera si riferisce.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Tanto premesso si esprime parere favorevole atteso che secondo quanto riportato nella parte narrativa dello schema, il provvedimento risulta in linea con il Piano di Riequilibrio e ai sensi dell'art. 2 comma 4 della normativa di cui alla legge 431/1998 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Pertanto, eventuali variazioni nelle previsioni degli stanziamenti che dovessero derivare dall'applicazione di aliquote agevolate rispetto al Piano di Riequilibrio, comporteranno una rimodulazione sia del Piano di Riequilibrio e consequenzialmente del redigendo Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013/2015 .

Il Ragioniere Generale  
dr. Raffaele Mucciariello

Proposta di deliberazione n. 10 del 27/05/2013 del Servizio Accertamento delle Entrate (pervenuta a Servizio Segreteria della Giunta in data 03/06/2013 - S.G. 450)

### OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente;

Visto il favorevole parere di regolarità tecnica.

Letto il parere di regolarità contabile, che, tra l'altro recita: " [...] Tanto premesso si esprime parere favorevole atteso che secondo quanto riportato nella parte narrativa dello schema, il provvedimento risulta in linea con il Piano di Riequilibrio e ai sensi dell'art. 2 comma 4 della normativa di cui alla legge 431/1998 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Pertanto eventuali variazioni nelle previsioni degli stanziamenti che dovessero derivare dall'applicazione di aliquote agevolate rispetto al piano di riequilibrio, comporteranno una rimodulazione sia del Piano di Riequilibrio e consequenzialmente del redigendo Bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015".

Con il provvedimento in oggetto, si intende proporre al Consiglio comunale di approvare per l'anno 2013 le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria (IMU), nonché le detrazioni spettanti per l'abitazione principale e relative pertinenze; riconoscendo, tra l'altro, un'aliquota ridotta dell'8 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale, con contratto di locazione conforme all'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli, sottoscritto in data 10 novembre 2003, nonché un'aliquota ridotta del 6,6 per mille per la medesima categoria di immobili, i cui contratti sono stati sottoscritti conformemente al predetto accordo, tra giovani coppie (considerando tali i coniugi che, al 31 dicembre 2012, non hanno compiuto i 35 anni di età e che hanno contratto matrimonio non prima del 1° giugno 2009).

Dalle dichiarazioni riportate nella parte narrativa della proposta, redatta dalla dirigenza competente e recante l'attestazione di responsabilità in ordine alla veridicità e fondatezza degli atti dei fatti in essa citati, si evince che:

- "[...] nel Comune di Napoli permangono gravi tensioni abitative, che richiedono interventi volti ad incentivare le locazioni, a titolo di abitazione principale, degli alloggi, in particolare quelle a favore delle giovani coppie";
- "[...] il presente provvedimento deve essere in linea con il citato Piano di Riequilibrio Finanziario pluriennale 2013/2022".

Si richiamano:


- l'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con legge 241/2011, che ha anticipato in via sperimentale l'applicazione a decorrere dall'anno 2012 dell'Imposta Municipale propria (IMU) - istituita con D.Lgs. n. 23/2011, definendone prescrizioni e modalità in termini di determinazione delle aliquote, nonché disponendo che: "a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. [...]"
- il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013, da parte degli Enti locali, è differito al 30 giugno 2013.

Si ricorda che:

- con deliberazione n. 391 del 25 maggio 2012 è stato adottato dal Consiglio comunale il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, nell'ambito del quale sono state determinate le aliquote da applicare per il precedente anno d'imposta 2012 e di cui, con il presente atto, si propone la variazione per il corrente anno impositivo 2013;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 28 gennaio 2013 il Comune di Napoli ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, redatto ai sensi degli articoli 243 bis, 243 ter e 243 quater del D.lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2013, convertito in legge 213/2012. In particolare, il comma 8, lett. a) del richiamato articolo 243 bis prescrive che

- a fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutta la durata del periodo del Piano, l'ente può deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; precisando, alla successiva lettera g), che il Comune può accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243 *ter*, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima consentita dalla lettera a);
- nell'ambito del Piano di riequilibrio pluriennale, approvato con deliberazione di C.C. n. 3/2013 (aggiornato con deliberazione del 15.7.2013), si riporta, per il periodo 2013-2023, una previsione di accertamento per l'IMU nella misura di € 363.800.000,00.
- la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 *bis*, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Nel riportarsi alle considerazioni svolte nel parere di regolarità contabile, spettano all'Organo deliberante; anche in ragione delle determinazioni assunte in sede di approvazione del richiamato Piano di riequilibrio pluriennale, l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione conclusente, con riguardo al principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

Il Segretario Generale  
  
 31.7.13

VISTO  
 IL CAPO  


Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 556 del 31/7/2013 composta da n. 13 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine....., separatamente numerate.

**SI ATTESTA:**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 08/8/13 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale  
in data \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_
- Deliberazione decaduta  
\_\_\_\_\_
- Altro \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 13 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 556 del 31-7-13

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. .... pagine separatamente numerate,

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
- sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.



COMUNE DI NAPOLI

DEL. 556

Napoli, li \_\_\_\_\_

Al sig. Presidente della  
Commissione Consiliare Bilancio

Prot. n° \_\_\_\_\_

Oggetto: Proposta di emendamenti alla deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n° 556 del 31 luglio 2013 concernente: *Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU) da applicarsi per l'anno 2013, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze.*

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n° 556 del 31 luglio 2013 sono state determinate le aliquote IMU 2013 e la detrazione spettante per l'abitazione principale;

Visto che, in virtù del decreto legge 31 agosto 2013 n° 102, per l'anno di imposta 2013, non è dovuta la prima rata dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP);
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali;

Visto che, in virtù del citato decreto legge n° 102/2013, per l'anno di imposta 2013, non è dovuta la seconda rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visto che, in virtù del citato decreto legge n° 102/2013, a decorrere dall'anno di imposta 2013, ai fini IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale;

Visto che, in virtù del citato decreto legge n° 102/2013, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano

come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

Visto che, in virtù del citato decreto legge n° 102/2013, il termine per l'approvazione dei bilanci è stato ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013;

Visto che in virtù del citato decreto legge n° 102/2013, ~~la~~ deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune;

Ritenuto, pertanto, doveroso uniformare, al nuovo dettato normativo di cui sopra, la citata deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n° 556/2013;

Si propongono i seguenti 4

#### EMENDAMENTI

1. **sostituire il quarto capoverso della parte narrativa con il seguente paragrafo** "Che l'articolo 8 - comma 1 - del decreto legge 31 agosto 2013 n° 102, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli Enti Locali è differito al 30 novembre 2013"; Alleg. 1
2. **sostituire il quindicesimo capoverso della parte narrativa con il seguente paragrafo** "Che in virtù del medesimo comma 10 - che richiama l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n° 504/1992 - la detrazione di € 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari"; Alleg. 2
3. **inserire dopo il diciassettesimo capoverso della parte narrativa i seguenti paragrafi:**  
"Che, ai sensi dell'articolo 2 - comma 4 - del decreto legge 31 agosto 2013 n° 102, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ai fini IMU, sono equiparate all'abitazione principale; Alleg. 3

Che, ai sensi dell'articolo 2 - comma 5 - del citato decreto legge n° 102/2013, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto

legislativo 19 maggio 2000 n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 1 – comma 1 – del citato decreto legge n°102/2013, per l'anno di imposta 2013, non è dovuta la prima rata dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP);
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 2 – comma 1 – del citato decreto legge n°102/2013, per l'anno di imposta 2013, non è dovuta la seconda rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;"

#### 4. Sostituire il dispositivo del provvedimento come segue:

"DELIBERA

Proporre al Consiglio, per tutto quanto esposto in narrativa, che qui intendosi integralmente trascritto:

- 1) Prendere atto che, per l'anno di imposta 2013, non è dovuta la prima rata dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:
  - a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
  - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP);
  - c) terreni agricoli e fabbricati rurali;
- 2) Prendere atto che, per l'anno di imposta 2013, non è dovuta la seconda rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 3) Determinare le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU), da applicarsi per l'anno di imposta 2013:
  - a) Aliquota ordinaria del 10,6 per mille;



- b) Aliquota ridotta del 6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta e del suo nucleo familiare, e relative pertinenze;
  - c) Aliquota ridotta dell'8 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale, con contratto conforme all'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto, in data 10 novembre 2003, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 9 dicembre 1998 n° 431, ovvero ad un eventuale rinnovo dell'Accordo medesimo;
  - d) Aliquota ridotta del 6,6 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale, a "giovani coppie" con contratto conforme all'Accordo Territoriale per la Città di Napoli sottoscritto, in data 10 novembre 2003, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 9 dicembre 1998 n° 431, ovvero ad un eventuale rinnovo dell'Accordo medesimo;
  - e) Aliquota del 3 per mille – il cui gettito è di competenza del Comune – per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che si aggiunge all'aliquota standard del 7,6 per mille prevista per i medesimi immobili e il cui gettito è riservato allo Stato;
- 4) Determinare in €. 200,00, la detrazione di cui all'articolo 13 – comma 10 – del decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201 convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta e del suo nucleo familiare;
- 5) Prendere atto che, in virtù del citato comma 10, la medesima detrazione di € 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
- 6) Prendere atto che, ai sensi del medesimo comma 10, per l'anno di imposta 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che, in ogni caso, l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;
- 7) Prendere atto che, in virtù del citato comma 10, si applica l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione:
- a) all'unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da anziano o disabile avente la residenza anagrafica in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;
  - b) all'unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato;

- 8) Prendere atto che, in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, unico contribuente ai fini IMU è il coniuge assegnatario della casa coniugale, in qualità di titolare del diritto di abitazione sulla medesima;
- 9) Prendere atto che le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ai fini IMU, sono equiparate all'abitazione principale;
- 10) Prendere atto che, ai sensi dell'articolo 2 – comma 5 – del citato decreto legge n° 102/2013, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della ~~residenza~~ anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- 11) Subordinare il riconoscimento dell'aliquota dell'8 per mille, di cui alla lettera c) alla presentazione, presso gli uffici comunali (Direzione Servizi Finanziari – Servizio Accertamento Entrate – Ufficio IMU), entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello d'imposta, di apposita dichiarazione, da compilarsi su moduli all'uopo predisposti e forniti gratuitamente dagli Uffici innanzi detti, attestante che l'unità immobiliare risulta locata, a titolo di abitazione principale, in virtù di contratto di locazione conforme all'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto in data 10 novembre 2003, ovvero da un eventuale successivo nuovo Accordo della stessa natura, nonché il periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione;
- 12) Subordinare il riconoscimento dell'aliquota del 6,6 per mille, di cui alla lettera d) alla presentazione, presso gli uffici comunali (Direzione Servizi Finanziari – Servizio Accertamento Entrate – Ufficio IMU), entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello d'imposta, di apposita dichiarazione, da compilarsi su moduli all'uopo predisposti e forniti gratuitamente dagli Uffici innanzi detti, attestante che l'unità immobiliare risulta locata, a titolo di abitazione principale, a "giovani coppie" in virtù di contratto di locazione conforme all'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto in data in data 10 novembre 2003, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 9 dicembre 1998 n° 431, ovvero da un eventuale successivo nuovo Accordo della stessa natura, nonché il periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione;


- 13) Precisare che per "giovane coppia" si intendono coniugi che, al 31 dicembre 2012, non hanno compiuto i 35 anni di età e che hanno contratto matrimonio non prima del 1° giugno 2009;
- 14) Precisare, inoltre, che l'omissione ovvero infedeltà delle dichiarazioni di cui innanzi comporta il recupero delle maggiori imposte dovute nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;
- 15) Disporre, ai sensi della normativa vigente, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Napoli e l'inoltro della medesima al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze entro i termini di legge.

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In riferimento agli emendamenti di cui sopra il Dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate, esprime, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267/2000, parere favorevole.

Napoli,


per Il Dirigente del Servizio  
Accertamento delle Entrate  
dott.ssa M. R. Bencivenga  
Il Funzionario sig. E. Amodeo



Visto: Il Direttore Centrale  
Servizi Finanziari  
(dott. R. Mucciasuolo)




L'Assessore al Bilancio,  
Finanza e Programmazione  
dott. S. Palma





COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Consiglio Comunale  
Servizio Coordinamento - Collegio dei Revisori



COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2013. 065315A 30/08/2013 10.50  
N. 111. Collegio Revisori del Conto  
Ass. Supraterritoriale del Consiglio Comunale e Gruppi ...



Alla Segreteria del Consiglio Comunale  
Al Presidente del Consiglio Comunale  
Ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio  
Al Sig. Assessore al Bilancio, Finanza e  
Programmazione  
Al Sig. Segretario Generale

LORO SEDI

Oggetto: Rif. Delibera di G.C. n° 556 del 31/07/2013 ad oggetto – “Proposta al Consiglio: Determinazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) da applicarsi per l’anno 2013, nonché della detrazione spettante per l’abitazione principale e le relative pertinenze”.

Si trasmette, in allegato, per gli adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza, copia della relazione del Collegio dei Revisori relativa alla delibera in oggetto.

Distinti saluti

Il Coordinatore  
Dr. G. SCALA



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

**PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 23 agosto 2013**

**OGGETTO:** Deliberazione di G.C. n. 556 del 31 luglio 2013 – Proposta al Consiglio di determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), da applicarsi per l'anno di imposta 2013, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze.

L'anno duemilatredici, il giorno 23 del mese di agosto, alle ore 10:00, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Vincenzo DE SIMONE	Presidente
dr. Giuseppe TOTO	Componente
dr. Antonio Luciano	Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di G.C., di cui all'oggetto.

**Il Collegio dei Revisori;**

visto l'art. 8 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, con il quale è stata istituita, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Unica (IMU):

visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, l'applicazione dell'IMU è stata anticipata all'anno 2012;

vista la legge n.296/2006 (finanziaria 2007) – art.1, comma 169, che ha stabilito che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali è quello previsto da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine sopra indicato hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

visto l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013) ha previsto che il termine di approvazione del bilancio di previsione per



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

l'anno 2013 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2013, poi tale termine è stato aggiornato al 30 settembre 2013;

visto il decreto legge n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011 art.13, comma 6, la competenza in materia di determinazione delle aliquote IMU è attribuita al Consiglio comunale;

che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, stabilisce l'aliquota di base dell'imposta nella misura del 7,6 per mille;

che il Comune può modificare in aumento fino al 10,6 per mille, o in diminuzione fino al 4,6 per mille;

che, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 13, l'aliquota di base è ridotta al 4 per mille per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

che il Comune può modificare l'aliquota per le abitazioni principali e le relative pertinenze in aumento fino al 6 per mille, o in diminuzione fino al 2 per mille;

che il successivo comma 8 del medesimo art. 13, stabilisce l'aliquota nella misura del 2 per mille, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del decreto - legge 30 dicembre 1993, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n.133;

che, ai sensi del successivo comma 10 del già citato art. 13, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e del suo nucleo familiare e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta euro 200,00 in ragione di anno durante il quale si è posseduto l'immobile;

che il medesimo comma 10 stabilisce inoltre che per gli anni di imposta 2012 e 2013, la sopra citata detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purchè convivente e facente parte del nucleo familiare che occupa l'abitazione principale e che in ogni caso l'importo complessivo della maggiorazione al netto della detrazione di base, non può superare euro 400,00;

considerato che il Comune di Napoli permangono gravi tensioni abitative e che richiedono interventi volti ad incentivare le locazioni in aumento fino al 6 per mille, o in diminuzione fino al 2 per mille;

che nel rispetto dell'equilibrio di bilancio il Comune può determinare aliquote più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione immobili da adibire ad abitazioni principali;

constatato che il Comune è in una realtà di predissesto e che quindi può deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita;



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

preso atto che il Comune ha anche aderito al Fondo di rotazione da cui discende sempre l'obbligo di adottare le aliquote massime applicabili per legge;

visti i pareri acquisiti del Ragioniere generale e del Segretario generale favorevoli alla proposta di determinazione delle aliquote dell'IMU, di cui alla delibera di G.C. n. 556 del 31/7/2013 di proposta al Consiglio

### TUTTO CIO' PREMESSO

procede all'esame della Delibera di G.C. richiamata in oggetto per esprimere il proprio parere e per quanto di competenza.

Si prende in considerazione lo sconto sull'IMU seconda casa.

Chi concede un fitto ad un prezzo ridotto riceve uno sconto sull'IMU per la seconda casa. Da due ai quattro punti. E il taglio è maggiore se il contratto di locazione sull'abitazione è rivolto a una giovane coppia. E questa un'iniziativa del Comune per fronteggiare la stangata di IRPEF e TARES sul bilancio 2013 da approvare entro e non oltre il 30 settembre 2013.

In attesa delle decisioni del Governo sulla tassa legata alla prima casa che inietterebbe nelle casse del Comune di Napoli ben 36.380.000,00 di competenza dell'anno 2013 e con particolare riferimento al piano di riequilibrio pluriennale per il periodo 2013-2023, il Comune agisce dove può e cioè sulla seconda casa. Con delibera già approvata in giunta ha riproposto l'aliquota massima del 10,6 per mille come nel 2012 ma introduce un bonus per incentivare le locazioni "a canone concordato". I proprietari che fitteranno a un prezzo ridotto avranno l'IMU sulla seconda casa all'8 per mille e non al 10,60. A conti fatti: 2,6 punti in meno. Per passare a 0,6 per mille se si fitta a una giovane coppia quasi alla pari della prima casa tassata al 6 per mille fino alla sospensione decisa dal nuovo governo Letta. Tutto ciò scaturisce anche per poter compensare un po' l'addizionale IRPEF che, per un ente in predissesto e che ha aderito al decreto "salva comuni" a gennaio scorso, l'IRPEF sale alle stelle: l'addizionale schizza dallo 0,60 per cento allo 0,80, anche se "il Comune ha pensato di elevare la soglia di esenzione dai 10 mila ai 18 mila euro di reddito".

E' stata proposta inoltre l'aliquota standard per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito è destinato allo Stato in ragione del 7,6 per mille; incremento del 3 per mille dell'aliquota standard previsto appunto per gli immobili ad uso produttivo di cui al gruppo catastale D ed il cui gettito è di



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

competenza però del Comune;




### TUTTO CIO' RIPORTATO, RILEVATO ED ESAMINATO

il Collegio dei revisori esprime parere favorevole alla proposta al Consiglio di determinazione e di approvazione della tariffa IMU da applicarsi per l'anno di imposta 2013 anche perchè il provvedimento nel suo complesso è in linea con il Piano di riequilibrio di cui all'art. 2, comma 4, della normativa di cui alla legge n.431/98, nonché con il piano di riequilibrio economico finanziario pluriennale già approvato con deliberazione n. 3 del 28/01/2013 e successivamente aggiornato con deliberazione del 15/7/2013 sempre per il periodo 2013/2022.

Si chiarisce da ultimo che se dovessero intervenire eventuali variazioni nelle decisioni di Governo e/o eventuali variazioni nelle previsioni degli stanziamenti per effetto di aliquote più agevolate o addirittura in presenza di più estesi esoneri e/o di abolizione totale del tributo IMU per qualche categoria di immobile (quale prima casa) rispetto al piano di riequilibrio, comporterebbero una rimodulazione generale sia di esso Piano di riequilibrio pluriennale e sia del Bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015 in corso di approvazione.

Napoli, li 23/8/2013

IL COLLEGIO DEI REVISORI

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_